



COMUNE DI TOLLO originale

PROVINCIA DI CHIETI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 28/12/2020

Atto n. 44

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI - ANNO 2021

L'anno duemilaventini, il giorno ventotto del mese di Dicembre alle ore 18:17 in Tollo e nella Casa Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nelle forme di legge, in data 28/12/2020 si è riunito in prima convocazione , sessione ordinaria ed in seduta pubblica nelle persone dei Signori:

1) RADICA ANGELO	SINDACO	P	8) CIVITARESE FABIO	CONSIGLIERE	P
2) CICCOTELLI DANTE	CONSIGLIERE	P	9) LEVE ETTORE	CONSIGLIERE	P
3) CAVUTO GIUSTINO	CONSIGLIERE	P	10) SERRAIOCCO ANTONIO	CONSIGLIERE	P
4) DI PAOLO DOMENICO	CONSIGLIERE	P	11) PAGNANELLI BRUNO	CONSIGLIERE	A
5) DI PIETRO MASSIMO	CONSIGLIERE	P	12) CRIBER SIMONE	CONSIGLIERE	P
6) DI CIANO LORENZO	CONSIGLIERE	P	13) DI GHIONNO ROCCO	CONSIGLIERE	P
7) PALOMBARO ANDREA	CONSIGLIERE	P			

e con la partecipazione del Segretario del Comune Dott.ssa SCAVONE LUCIA

assegnati N. 13 - in carica N. 13 - presenti N. 12 - assenti N. 1

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. CIVITARESE FABIO, nella sua qualità di Presidente , assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

Sulla proposta della presente deliberazione da parte:

del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000.

Illustra il presente atto l'assessore Di Paolo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
 - o *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
 - o *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, e in particolare l'art. 6, rubricato *“Procedure di approvazione”*, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato *“... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”*, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, *“...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”*, in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020 di ARERA, rubricata *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”*;

Dato atto che,

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Tollo, non risulta operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Preso atto che,

- il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore ammonta ad € 400285,00;
- per effetto dell'integrazione con i costi imputabili alle attività relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dall'Amministrazione Comunale lo stesso ammonta complessivamente ad € 495000,00;
- ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) bozza relazione di accompagnamento ;

Richiamate le *“... Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 ...”* nelle quali viene dato atto che *“... il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l'uso dei fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo*

unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie (ART. 16)...”;

Preso atto dei seguenti parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente argomentati nella relazione di accompagnamento, la cui determinazione è nel concreto allocata dalla deliberazione n. 443/2019 di ARERA in capo all'ente territorialmente competente:

- **(b)**: fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti, che può assumere un valore compreso nell'intervallo tra 0,3 e 0,6 (vedi art. 2.2 MTR)

- **$(1 + \omega_a)$** : fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi

riconosciuti dal CONAI, dove ω_a può assumere un valore compreso nell'intervallo tra 0,1 e

0,4, in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$

e $\gamma_{2,a}$ di cui all'art. 16.2 (Vedi art. 2.2 MTR)

- **rateizzazione (r)**: numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato dall'ente territorialmente competente fino ad un massimo di 4; (Vedi art. 2.2 MTR)
- **(X_a)**: coefficiente di recupero della produttività, determinato dall'ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;(Vedi art. 4.3 MTR)
- **(QL_a)**: coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4 MTR;
- **(PG_a)**: coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4. MTR;

- coefficiente di gradualità $(1 + \dots)$, dato dalla seguente somma: $\dots = \dots + \dots + \dots$ (Vedi art.16

MTR), dove

∅ $\gamma_{1,a}$ - Valutazione rispetto agli obiettivi RD%

∅ $\gamma_{2,a}$ Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo

Ø **$\gamma_{3,a}$** $\gamma_{3,a}$ Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio:

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale “... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato a ECOLAN SPA, in forza di affidamento in house con D.C.C n.28 del 30/03/2018 avente scadenza il 31/03/2028;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- il comma 683, in base al quale “...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il

servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;

Visto il Piano economico finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2021 di € 495000,00, così ripartiti:

COSTI FISSI € 176811,00

COSTI VARIABILI € 318189,00

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 richiamata in narrativa, *“... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...”;*

Rilevato che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita:

77,11% a carico delle utenze domestiche;

22,89% a carico delle utenze non domestiche;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno 2020, di cui alla Tabella B) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella C) relativa alle utenze non domestiche.

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *“... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto*

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visto l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: “*Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021*”;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Uditi gli interventi come sotto riportati

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Con n. 8 voti favorevoli, n.1 contrario (Leve Ettore,) e n.3 astenuti (Serraiocco Antonio, Di Ghionno Rocco e Criber Simone)

DELIBERA

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di determinare, nella misura

che segue, i valori dei parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario così come indicati in narrativa, che la Delibera n. 443/2019 di ARERA;

a) **(b)**: fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti: valore pari a 0,6;

b) **b** $(1 + \omega_a)$ $(1 + \omega_a)$: fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, valore di $\omega_a \omega_a$ pari a 0,84;

c) **rateizzazione (r)**: numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio: valore pari a 4;

d) **(X_a)** coefficiente di recupero della produttività: valore pari a 0,1%;

e) **(QL_a)** coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti: valore pari a 0,0%;

f) **(PG_a)** coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi): valore pari a 0,0%;

g) coefficiente di gradualità $(1 + \quad)$, dato dalla seguente somma: $= \quad + \quad + \quad$ dove:

Ø **$\gamma_{1,a}$** $\gamma_{1,a}$ - Valutazione rispetto agli obiettivi RD%: -0,155

Ø **$\gamma_{2,a}$** $\gamma_{2,a}$ Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo: -0,115

Ø **$\gamma_{3,a}$** $\gamma_{3,a}$ Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio: -0,03

- 2) Di validare, di conseguenza, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA, il Piano Economico Finanziario ed i documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "A", quale parte integrante e sostanziale della presente
- 3) di approvare, quindi, per l'anno 2020, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (K_a, K_b, K_c, K_d) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2021, di cui alla **Tabella B**) relativa alle utenze domestiche e alla **Tabella C**) relativa alle utenze non domestiche;
- 4) di quantificare in € 495.000,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano

Economico Finanziario di cui al punto sub 2) del deliberato;

- 5) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 6) di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 *"... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ..."*;
- 7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214
- 8) Indi con la seguente e separata votazione :
n. 8 voti favorevoli, n.1 contrario (Leve Ettore,) e n.3 astenuti (Serraiocco Antonio, Di Ghionno Rocco e Criber Simone)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Allegato A)

- 1) Piano Economico Finanziario;
- 2) Relazione di accompagnamento

Allegato B)

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

UTENZE DOMESTICHE					
SIGLA CATEGORIA		Ka (Coefficiente di adattamento)	Kb (Coefficiente di produttività)	Tariffa fissa (€)	Tariffa variabile (€)
T0001	CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE	0,75	0,6	0,94	30,37
T0002	CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI	0,88	1,4	0,98	60,72
T0003	CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI	1	1,8	1,15	67,97
T0004	CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI	1,08	2,2	1,21	74,09
T0005	CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI	1,11	2,9	1,24	80,18
T0006	CAT. DOMESTICA 6+ OCCUPANTI	1,1	3,4	1,29	86,30
T0011	CAT. PERTINENZA DOMESTICA 1 OCCUPANTE	0,75	0	0,94	0,00

T0012	CAT. PERTINENZA DOMESTICA 2 OCCUPANTI	0,88	0	0,98	0,00
T0013	CAT. PERTINENZA DOMESTICA 3 OCCUPANTI	1	0	1,15	0,00
T0014	CAT. PERTINENZA DOMESTICA 4 OCCUPANTI	1,08	0	1,21	0,00
T0015	CAT. PERTINENZA DOMESTICA 5 OCCUPANTI	1,11	0	1,24	0,00
T0016	CAT. PERTINENZA DOMESTICA 6+ OCCUPANTI	1,1	0	1,29	0,00

Allegato C)

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE					
SIGLA CATEGORIA	DESCR_CATEGORIA	Kc (Coefficiente potenziale di produzione)	Kd (Coefficiente di produzione)	Tariffa fissa (€)	Tariffa variabile(€)

T0101	MUSEI BIBLIOTECHE SCUOLE ASSOCIAZIONI CULTO	0,29	1,905	1,70	1,36
T0102	CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI IMPIANTI SPOR.	0,44	3,83	2,26	1,38
T0103	STABILIMENTI BALNEARI	0,66	5,8	2,21	1,44
T0104	ESPOSIZIONI AUTOSALONI	0,34	2,97	1,67	1,24
T0105	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,01	6,6825	2,36	1,60
T0106	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,85	5,6325	2,66	1,34
T0107	CASE DI CURA E RIPOSO	0,89	7,8	2,41	1,45
T0108	UFFICI AGENZIE	0,9	7,89	2,71	1,17
T0109	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO STUDI PROFESSIONALI	0,44	3,9	2,66	1,21
T0110	NEGOZI ABBIGL. CALZATURE LIBRERIA FERRAMENTA	0,94	6,18	2,32	1,12
T0111	EDICOLA FARMACIA TABACCAIO PLURILICENZE	1,02	6,735	2,19	1,10
T0112	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE	0,78	5,1375	2,16	1,20
T0113	CARROZZERIA AUTOFFICINA ELETTRAUTO	0,91	5,985	2,00	1,62
T0114	ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,41	2,715	2,76	1,41
T0115	ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,67	4,4325	2,29	1,63
T0116	RISTORANTI TRATTORIE OSTERIE PIZZERIE PUB	5,54	36,555	2,02	1,44
T0117	BAR CAFFE PASTICCERIA	4,38	28,875	2,35	1,47
T0118	SUPERMERCATO PANE MACELLERIA SALUMI GEN. ALIM.	0,57	5	2,34	1,65
T0119	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,14	18,8	1,64	1,90
T0120	ORTOFRUTTA PESCHERIE FIORI PIZZA AL TAGLIO	4,34	30	2,46	1,60
T0121	DISCOTECHE NIGHT CLUB	1,02	6,7125	2,71	1,56

Interventi dei consiglieri

A seguito dell'illustrazione del presente atto da parte dell'assessore Di Paolo ricorda che il servizio dei rifiuti solidi urbani è gestito dalla Ecolan spa . Il costo del servizio è ripartito ai vari nuclei familiari

Leve chiede di intervenire chiedendo un chiarimento citando la delibera del 23/11/2020 in cui il piano f i ni ~~ma~~ o ~~za~~ no .557.000,000 cui bisogna aggiungere la somma da versare alla Provincia . Non si capisce la cifra esatta rispetto a quanto dichiarato anche nelle precedenti delibere

Replica l'assessore Di Paolo evidenziando che risulta un 15 per cento in meno per le singole utenze . il

costo totale è di 495.000,000 euro .

Interviene il Sindaco specificando che Il 23/11/ 2020 è stato approvato il piano finanziario 2020 e ringrazia gli uffici dell'area finanziaria e dell' ufficio tecnico perché hanno fatto un lavoro straordinario che hanno consentito l'approvazione del bilancio nei tempi di legge. Approviamo il piano finanziario che si basa in base ai costi 2018/2019. L'anno scorso è stato riconfermato a saldo invariato poi sono uscite le linee guida dell'Arera dopo undici mesi. Il costo è di 557.000,00 oltre il costo dovuto alla Provincia (5%) . Quest'anno il costo è di 484.000,00 oltre 11.00,00 euro da versare alla Provincia. Si riduce il costo di circa 73.000,00 euro . Questi sono i dati ed il risparmio è quasi del 15% mediamente e procede a fare esempi concreti, quali le attività produttive ed attività domestiche. Siamo circa all'86% di raccolta differenziata nel 2019. Non vi sono allo stato attuale fatture scadute con Ecolan, Consorzio etc. E' stato pagato tutto.

Chiede di intervenire il consigliere Serraiocco sottolineando che i numeri sono importantissimi. Va precisato che la TARI è divisa in costi fissi e variabili. . Se si leggono i costi fissi per l'annualità 2021 essi sono di 176.000,00, mentre i costi variabili sono di 314.000,00 circa da cui viene il totale come detto dall'assessore Di Paolo. Se facciamo la stessa considerazione per l'anno 2020 si capisce che la differenza è solo sui costi fissi . Procede a leggere le componenti del costo fisso(Lavaggio strade, costi generali di gestione, ammortamenti costi amministrativi etc) . Si nota che le uniche due voci che subiscono una variazione importante sono i costi generali di gestione ed i costi comuni diversi. Si deduce che i costi in deduzione non dipendono dai cittadini e , quindi, non imputabili alla raccolta differenziata ma da altro per cui si richiede una spiegazione

Infine Consigliere Leve chiede la parola ribadendo il proprio voto contrario specificando che il 5% del costo totale di 495.000,00 si deve, però, aggiungere il contributo da versare alla Provincia.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CIVITARESE FABIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa SCAVONE LUCIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna:

- all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Tollo, lì 18/01/2021

IL RESPONSABILE ALBO ON LINE
CICCOTELLI MELBA

Il sottoscritto Segretario Comunale

A T T E S T A

- E' divenuta esecutiva il giorno 28/12/2020 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 1, del T.U.E.L.
- E' divenuta esecutiva il giorno _____ perchè decorsi 10 giorni da quello successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 134, comma 1, del T.U.E.L. in quindici giorni.

Tollo lì'

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa SCAVONE LUCIA